

**COMITATO PARI OPPORTUNITÀ  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO  
REGOLAMENTO**

**1. - Costituzione e sede.**

In ottemperanza all'art. 25, comma 4, della legge 31.12.2012 n. 247 è costituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Como (di séguito anche CPO COA Como).

Il CPO COA Como ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como.

**2. - Composizione e durata.**

Il CPO COA Como è composto da avvocati iscritti all'Albo ordinario degli Avvocati istituito e tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como, dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Il CPO COA Como è composto da n. 5 avvocati, di cui n. 2 designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como tra i Consiglieri e n. 3 da eleggere con le modalità di cui al successivo art. 9.

Qualora non risultino eletti in numero sufficiente per coprire i n. 3 Componenti elettivi, provvederà il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como con proprie nomine.

La carica di componente del Comitato si intende onorifica e non dà diritto ad alcun compenso né a rimborso spese.

**3. - Funzioni.**

Il CPA COA Como propone al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como interventi volti a promuovere le pari opportunità e ad assicurare un effettivo equilibrio tra i generi nell'ambito degli iscritti agli Albi, Elenchi e Registri istituiti e tenuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;

- c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proporre al Consiglio dell'Ordine di adottare e sostenere iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuovere iniziative e confronti tra gli avvocati ed i praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il CPO COA Como cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge n. 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il CPO COA Como può collaborare con gli altri CPO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i CPO di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

#### **4. - Organi interni e funzioni.**

Al suo interno il CPO COA Como nomina il Presidente e il Segretario.

Il Presidente rappresenta il CPO COA Como, ne convoca periodicamente le riunioni con ogni mezzo idoneo e con congruo preavviso, predisponendo il relativo ordine del giorno, presiede le sedute.

Il Segretario tiene informato il CPO COA Como di ogni attività di interesse del Comitato stesso, redige il verbale delle riunioni e sostituisce il Presidente in caso di impedimento di questi. In caso di impedimento del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Componente più anziano di iscrizione all'Albo.

#### **5. - Organizzazione interna del Comitato.**

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Componenti del CPA COA Como; non sono ammesse deleghe.

Le delibere del CPO COA Como sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del CPO COA Como viene redatto verbale in forma riassuntiva a cura del Segretario.

#### **6. - Incompatibilità, decadenza, cessazione.**

La carica di Componente del CPO COA Como è incompatibile con quella di componente del CPO del Consiglio Giudiziario, di consigliere del CNF, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina, di delegato dell'OUA nonché di componente dei CPO dei citati Organi, Enti, Soggetti ed Organismi.

L'eletto che venga a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dalla carica assunta in precedenza.

Ogni Componente del CPO COA Como decade automaticamente nei seguenti casi: cancellazione dall'Albo, sospensione per qualsiasi motivo dall'esercizio professionale, applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

Nel caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente o cessazione per qualsiasi causa di un Componente elettivo, il Comitato informa il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como che, entro trenta giorni dalla comunicazione, procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti e, in caso di parità di voti, con il più anziano per iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, con il maggiore di età.

Nell'ipotesi in cui tali eventi riguardino un Componente nominato dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirlo, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento, con altro soggetto di sua nomina.

Allo stesso modo provvederà il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como con propria nomina nell'ipotesi in cui non possa essere attuato il sopra descritto sistema di sostituzione del Componente elettivo.

#### **7. - Diritto di informazione.**

Il CPO COA Como può richiedere alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi riguardanti le pari opportunità, nonché informazioni preventive e documenti su materie inerenti alle sue funzioni.

#### **8. - Strumenti e risorse.**

Salvo che si doti di proprie strutture, a propria cura e spese e comunque senza oneri a carico del Consiglio dell'Ordine, l'attività del CPO COA Como viene svolta fruendo degli uffici del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria, compatibilmente con le esigenze del Consiglio stesso.

Nel bilancio del Consiglio dell'Ordine sarà previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del CPO COA Como, finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche, fermo restando che ogni relativa spesa dovrà essere deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como.

#### **9. - Elezioni dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione.**

Salvo quanto previsto dal successivo art. 12, le elezioni dei Componenti del CPO COA Como si tengono ogni quattro anni.

I Componenti del CPO COA Como non possono venire eletti per più di due mandati consecutivi; la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Hanno diritto di voto tutti gli avvocati iscritti all'Albo ordinario degli Avvocati di Como al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni; sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

Sono eleggibili gli Iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

Non sono eleggibili né possono candidarsi i Consiglieri in carica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como.

Sono ammesse candidature individuali, da depositare con atto sottoscritto dal candidato presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Le elezioni del CPO COA Como sono indette dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio stesso, dopo la sua elezione.

Le elezioni si svolgono in unico turno.

La Commissione elettorale è composta da quattro membri, oltre al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Como o Consigliere dallo stesso delegato, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como.

I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

La Commissione elettorale è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como o da un Consigliere dallo stesso delegato.

Il voto è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da un componente del seggio elettorale.

Gli elettori possono esprimere voti di preferenza pari al numero dei Componenti da eleggere.

Lo scrutinio delle schede deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il Presidente della Commissione elettorale proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti, sarà proclamato eletto il Candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello maggiore di età.

#### **10. - Prima convocazione.**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como deve designare i Componenti di propria nomina di cui all'art. 2 entro trenta giorni dalla proclamazione dei Componenti eletti.

Entro trenta giorni da tale designazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como convoca il CPO COA Como per la prima riunione, nella quale i Componenti eleggono gli organi interni del CPO COA Como di cui al precedente art. 4.

### **11. - Modifiche del Regolamento.**

Le modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como.

### **12. – Disposizioni transitorie.**

Per la costituzione iniziale del CPO COA Como, la prima elezione dei Componenti elettivi del CPO COA Como si terrà entro l'anno 2013; entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como nominerà i Componenti di sua designazione.

I Componenti del Comitato di prima costituzione resteranno in carica fino alla scadenza del 31.12.2014, prevista dall'art. 65, comma 2, della legge n. 247/2012 per i componenti del Consiglio dell'Ordine.

### **13. - Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como in attuazione dell'art. 25, comma 4, della legge n. 247/2012.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como con delibera del 8 aprile 2013.

Il Segretario

Il Presidente